

Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

Art. 9

(Istituzione e gestione dello sportello unico)(1)(2)

- 1.** I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
- 2.** L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2009
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 13/2009